CONVENZIONE

PER L'UTILIZZO DEL DIPENDENTE ING. RAFFAELE COSENZA AI SENSI DELL'EX ART. 1, COMME 557 DELLA LEGGE N. 311/2004

L'anno duemilaventidue, addì	del mese di
	TRA

Il Comune di Tarsia, di seguito "ente utilizzatore", rappresentato dal Sindaco pro tempore, Avv. Roberto AMERUSO, il quale agisce nel presente atto per conto, nell'interesse e in rappresentanza del Comune di Tarsia,

E

L'Ing. Raffaele COSENZA, nato a Luzzi il 17/10/1961, residente a Montalto Uffugo (CS) C.F. CSNRFL61R17E773F

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Premesso:

- ➤ Che con nota prot. N. 2923 del 29/03/2022 il Comune di Tarsia ha chiesto l'utilizzazione del dipendente a tempo indeterminato del Comune di Luzzi Ing. Raffaele Cosenza -Istruttore Direttivo Cat. D -, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n 311/2004;
- ➤ Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 30 del 30/03/2022, il predetto dipendente è stato autorizzato a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Tarsia;

Articolo 1 - Oggetto della Convenzione

La presente convenzione disciplina l'utilizzo a tempo determinato e parziale, del dipendente del Comune di Luzzi Ing. Raffaele Cosenza presso l'Ufficio Tecnico di questo ente.

Il servizio deve essere espletato senza arrecare pregiudizio al normale orario contrattuale svolto presso il Comune di Tarsia e alle esigenze funzionali ed interessi istituzionali di quest'ultimo;

Articolo 2 – Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01/04/2022 fino al 18/10/2022 e potrà essere risolta in qualsiasi momento in uno dei seguenti modi:

- Scioglimento consensuale, con comunicazione da entrambe le parti;
- Recesso unilaterale di una delle due parti, con preavviso di almeno 15 giorni;

Articolo 3 – Utilizzo del dipendente

L'ente utilizzatore si avvale delle prestazioni lavorative del dipendente **Ing. Raffaele COSENZA** per un tempo di lavoro di n. 12 (dodici) ore settimanali, al di fuori dell'orario d'obbligo contrattuale presso il Comune di appartenenza, fermo restando comunque il rispetto delle 48 ore settimanali quale tetto massimo delle prestazioni orarie cumulabili tra i due enti in virtù di quanto previsto dal D. Lgs. n.66/2003 come integrato dal D.Lgs. n. 213/2004;

Articolo 4 – Orario di lavoro

L'articolazione dell'orario di lavoro è gestita presso l'Ente utilizzatore, pari a un massimo di 12 (dodici) ore settimanali ed è determinata previa intesa formale con il dipendente. Detta articolazione oraria dovrà comunque essere obbligatoriamente effettuata al di fuori dell'orario di lavoro che il dipendente è tenuto ad osservare presso l'ente di provenienza. Le ore lavorative rese dal dipendente presso l'Ente utilizzatore, saranno accertate da detto ente mediante il proprio sistema di rilevazione automatica delle presenze in servizio, ai fini

della relativa liquidazione dei compensi.

Articolo 5 – Gestione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro del dipendente è gestito dall'ente di provenienza previa intesa informale con l'ente utilizzatore. Nella definizione dei vari aspetti connessi all'organizzazione del lavoro del dipendente l'ente di provenienza e l'ente utilizzatore hanno, con riguardo alle rispettive strutture, completa autonomia.

Articolo 7 – Trattamento economico

L'Ente utilizzatore provvederà a corrispondere al dipendente un compenso mensile commisurato a quanto previsto dal CCNL per la categoria e posizione economica di appartenenza, per ogni ora lavorativa effettivamente resa e registrata presso l'ente utilizzatore e, comunque, per un massimo di n. 12 (dodici) ore settimanali.

Al dipendente, inoltre, saranno riconosciute le spese di viaggio calcolate nei limiti e secondo le modalità di legge.

Articolo 8 – Diritti e doveri del dipendente

Il dipendente è soggetto ai doveri e ai diritti stabiliti dalle norme di legge, dai contratti collettivi di lavoro, dai regolamenti dell'ente tutti vigenti e in quanto applicabili. In particolare al dipendente è consegnata la copia del codice di comportamento dei dipendenti, nonché del regolamento comunale di organizzazione degli uffici e dei servizi e del piano di prevenzione della corruzione approvato con deliberazione di GC n. 15 del 20/03/2021.

Articolo 9 – Tutela dei dati personali

Si informa che i dati personali e i dati sensibili sono trattati, per quanto disposto dal regolamento 206/679/Ce solo ai fini specifici della gestione del rapporto di lavoro e sono conservati presso il Servizio Amministrativo/Ufficio personale

Articolo 10 – disposizioni generali e finali

Per quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge e contrattuali vigenti.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Avv. Roberto AMERUSO

IL DIPENDENTE Ing. Raffaele COSENZA